

**civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - Corte di Cassazione
Sez. 2, Sentenza n. 10610 del 14/05/2014**

Tardività - Rilievo officioso ed eccezione in appello - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di chiamata del terzo in causa, la decadenza per inosservanza dei termini, sancita per la funzionalità del processo, è rilevabile d'ufficio, anche in appello, sicché l'eccezione di tardività, quale eccezione in senso improprio, può essere sollevata per la prima volta in appello.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10610 del 14/05/2014